

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 4/2020

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO IVASS N. 43 DEL 12 FEBBRAIO 2019 CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE MINUSVALENZE NEI TITOLI NON DUREVOLI INTRODotta DAL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N.119 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E FINANZIARIA, CONVERTITO CON LEGGE 17 DICEMBRE 2018, N. 136.**

Il presente documento contiene le modifiche al Regolamento IVASS n. 43/2019 di attuazione delle disposizioni previste dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 luglio 2020, pubblicato in GU n. 203 del 14 agosto 2020, che prevede l'estensione all'esercizio 2020 delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli, previste dal decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136 (analogamente a quanto previsto per il 2019 in attuazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2019, pubblicato in GU n. 233 del 4 ottobre 2019).

Lo schema di regolamento emendato dà attuazione all'estensione al 2020 della facoltà concernente i criteri di valutazione dei titoli non durevoli per le imprese di assicurazione che redigono il bilancio secondo i *local GAAP*.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviati all'IVASS, entro il 18 dicembre 2020 al seguente indirizzo di posta elettronica: [normativabilancio@ivass.it](mailto:normativabilancio@ivass.it), utilizzando l'apposita tabella allegata.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'Autorità:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione;
- le conseguenti risoluzioni dell'Autorità.

L'analisi di impatto del Regolamento è stata omessa ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettere a) e b) del Regolamento IVASS n. 3/2013, poiché si tratta di atto regolatorio di attuazione di normativa nazionale caratterizzata da ristretti margini di discrezionalità. Le modifiche introdotte non comportano apprezzabili costi addizionali per le imprese.

Roma, 2 dicembre 2020

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO IVASS N. 43 DEL 12 FEBBRAIO 2019 CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE MINUSVALENZE NEI TITOLI NON DUREVOLI INTRODotta DAL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N.119 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E FINANZIARIA, CONVERTITO CON LEGGE 17 DICEMBRE 2018, N. 136.**

**Relazione di presentazione**

Le modifiche apportate al Regolamento disciplinano l'applicazione delle misure introdotte dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 luglio 2020, pubblicato in G.U. n. 203 del 14 agosto 2020, con particolare riguardo all'esercizio della facoltà di deroga straordinaria ai criteri di valutazione, nel bilancio civilistico *local GAAP*, dei titoli non detenuti durevolmente nel patrimonio dell'impresa.

La disposizione, inizialmente introdotta dal Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 ed estesa con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2019 anche all'esercizio 2019, rappresenta una disciplina che consente di derogare, in via temporanea, alle norme previste dal codice civile. La deroga è introdotta in relazione alla situazione di turbolenza dei mercati finanziari registratasi nel periodo: è consentito alle imprese che alla chiusura di tale esercizio registrano minusvalenze sui titoli del portafoglio non durevole, di valutarli al valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato ovvero, per i titoli non presenti a tale data, al costo di acquisizione. Tale facoltà non riguarda le perdite di valore di carattere durevole.

Analogamente a quanto previsto per gli esercizi 2018 e 2019, le imprese che si avvalgono della facoltà per il 2020 trasmettono all'IVASS informazioni aggiuntive, accantonano gli utili emersi dall'esercizio della facoltà a una riserva indisponibile e sono assoggettate a requisiti di informativa pubblica (relazione sulla gestione, nota integrativa del bilancio d'esercizio), con specifica indicazione dei criteri di valutazione adottati e degli importi delle poste contabili interessate dall'esercizio della facoltà. Il Regolamento prevede altresì che la deroga sia adottata con una delibera dell'organo amministrativo che tiene conto di una specifica relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale; la relazione è trasmessa al dirigente proposto alla redazione dei documenti contabili societari, ove previsto dallo statuto.

L'esercizio di tale facoltà non ha conseguenze sulle grandezze prudenziali delle imprese, incluse quelle sottoposte al regime di cui al Regolamento IVASS n. 29/2016.

\* \* \*

Il termine per la pubblica consultazione è fissato in quindici giorni.

Si allega il testo regolamentare emendato.

## **REGOLAMENTO IVASS N. 43 DEL 12 FEBBRAIO 2019**

**REGOLAMENTO IVASS CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE MINUSVALENZE NEI TITOLI NON DUREVOLI INTRODotta DAL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N.119 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E FINANZIARIA, CONVERTITO CON LEGGE 17 DICEMBRE 2018, N. 136.**

### **L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI**

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'IVASS e il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), dello Statuto dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

VISTO il decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136, e, in particolare, l'articolo 20-*quater*, comma 2, che attribuisce all'IVASS il compito di disciplinare con regolamento le modalità attuative e applicative della facoltà, per le imprese del settore assicurativo di cui all'articolo 91, comma 2, del Codice delle assicurazioni private, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2019, pubblicato in GU n. 233 del 4 ottobre 2019, recante l'estensione all'esercizio 2019 delle disposizioni in

materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli previste all'articolo 20-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 luglio 2020, pubblicato in G.U. n. 203 del 14 agosto 2020, recante l'applicazione per l'esercizio 2020 delle disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze dei titoli non durevoli;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

adotta il seguente:

## REGOLAMENTO

### INDICE

#### Titolo I

#### Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

#### Titolo II

#### Disposizioni relative all'esercizio della facoltà

- Art. 4 (Modalità di esercizio della facoltà)
- Art. 5 (Riserva indisponibile)
- Art. 6 (Comunicazioni all'IVASS)

#### Titolo III

#### Disposizioni finali

- Art. 7 (Abrogazioni)
- Art. 8 (Pubblicazione)
- Art. 9 (Entrata in vigore)

#### Titolo I

#### Disposizioni di carattere generale

- Art. 1  
(Fonti normative)

1. Il Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 20-*quater* del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Art. 2  
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
  - a) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle Assicurazioni Private;
  - b) “impresa di assicurazione italiana”: l'impresa di assicurazione e l'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica italiana e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione o di impresa di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2 del Codice o della riassicurazione;
  - c) “nota integrativa”: nota integrativa al bilancio d'esercizio di cui all'allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008;
  - d) “organo amministrativo”: il consiglio di amministrazione o, ove non diversamente specificato, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409-*octies* del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale;
  - e) “organo di controllo”: il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato un sistema diverso da quello di cui all'articolo 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
  - f) “relazione sulla gestione”: la relazione di cui all'art. 94 del Codice;
  - g) “titoli non durevoli”: investimenti in titoli compresi nelle voci C.III.1 (Azioni e quote), C.III.2 (Quote di fondi comuni di investimento) e C.III.3 (Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso) dello Stato Patrimoniale Attivo di cui all'allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa e come tali presenti nel portafoglio ad utilizzo non durevole;

Art. 3  
(Ambito di applicazione)

1. Il Regolamento si applica alle imprese di assicurazione italiane che, in base all'articolo 91, comma 2, del Codice, redigono il bilancio di esercizio in conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

**Titolo II**  
**Disposizioni relative all'esercizio della facoltà**

Art. 4  
(Modalità di esercizio della facoltà)

1. Ai fini della redazione del bilancio 2020 l'impresa che si avvale della facoltà di cui all'articolo 20-*quater* del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136, facoltà estesa all'esercizio 2020 dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 luglio 2020, pubblicato in GU n. 203 del 14 agosto 2020, valuta i titoli non durevoli in base al valore di iscrizione così come risultante dal bilancio 2019 ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2019, al costo d'acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
2. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata in relazione a singoli titoli il cui valore di mercato al 31 dicembre 2020 sia inferiore al valore di iscrizione nel bilancio 2019 ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2019, al costo d'acquisizione.
3. L'organo amministrativo dell'impresa delibera l'esercizio della facoltà di cui al comma 1 in sede di approvazione del progetto di bilancio anche sulla base di una relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale. Per le imprese di cui all'articolo 154-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, la relazione è preventivamente trasmessa al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
4. Nella relazione dei responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale si attesta la coerenza delle valutazioni dei titoli non durevoli con la struttura degli impegni finanziari in essere e le scadenze dei relativi esborsi, con particolare riguardo al portafoglio assicurativo. A tal fine l'impresa elabora una situazione dei flussi di cassa attesi, utilizzando ipotesi prudenti e stimando anche l'impatto di scenari stressati sulla posizione di liquidità.
5. La relazione di cui al comma 4 è trasmessa all'organo di controllo entro il termine di cui all'articolo 2429, comma 1, del codice civile.
6. Ai fini della determinazione dell'eventuale componente variabile della remunerazione a favore dell'organo amministrativo, dell'alta direzione, delle funzioni fondamentali e del personale rilevante dell'impresa così come definiti dal Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018, si considerano i risultati reddituali prima dell'esercizio della facoltà di cui al comma 1.
7. L'impresa, con riferimento ai titoli per i quali esercita la facoltà di cui al comma 1, riporta nella nota integrativa:
  - a) i criteri seguiti per l'individuazione e la valutazione degli stessi (parte A, punto i della nota integrativa);

- b) il raffronto del valore iscritto in bilancio con il relativo valore desumibile dall'andamento dei mercati distintamente per le gestioni vita e danni (parte B, sezione 2, punto 2.3.1 della nota integrativa);
- c) gli effetti dell'esercizio della facoltà sull'utile del bilancio 2020 (parte B, sezione 22, punto 22.4 della nota integrativa).

8. L'impresa, con riferimento ai titoli per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1, nel bilancio 2019, riporta nella nota integrativa del bilancio 2020 gli effetti derivanti sia dall'eventuale cessione nel corso del 2020 che dalla valutazione al 31 dicembre 2020 dei titoli (parte B, sezione 22, punto 22.4 della nota integrativa).

8-bis. L'impresa, con riferimento ai titoli per i quali esercita la facoltà di cui al comma 1, riporta nella nota integrativa del bilancio 2021 gli effetti derivanti sia dall'eventuale cessione nel corso del 2021 che dalla valutazione al 31 dicembre 2021 dei titoli (parte B, sezione 22, punto 22.4 della nota integrativa).

Art. 5  
(Riserva indisponibile)

1. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, destina a riserva indisponibile un importo di utili pari all'ammontare della differenza tra i valori iscritti nel bilancio 2019, ovvero per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2019, tra il costo d'acquisizione e i relativi valori desumibili dall'andamento di mercato al 31 dicembre 2020, al netto dell'onere fiscale.
2. Se gli utili dell'esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non sono sufficienti a costituire la riserva indisponibile per l'ammontare determinato secondo il comma 1, l'impresa destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi.
3. L'impresa indica in nota integrativa (parte C, punto 1) l'ammontare della riserva indisponibile di utili, al netto del relativo onere fiscale, distintamente per la gestione danni e la gestione vita, evidenziandone la parte che impegna gli utili degli esercizi precedenti, l'utile dell'esercizio e gli utili di esercizi successivi.
4. L'impresa indica nella relazione sulla gestione l'effetto della mancata svalutazione sui dati e le informazioni fornite, ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
5. L'organo amministrativo valuta la compatibilità dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, con la posizione patrimoniale ed economica dell'impresa, con particolare riferimento al caso in cui utili degli esercizi successivi sono destinati alla riserva indisponibile.

**Art. 6**  
**(Comunicazioni all'IVASS)**

1. L'impresa comunica all'IVASS l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, entro quindici giorni dall'adozione della delibera dell'organo amministrativo di cui all'articolo 4, comma 3, specificando le informazioni indicate agli articoli 4, comma 7, e 5, commi 3 e 5.

**Titolo III**  
**Disposizioni finali**

**Art. 7**  
**(Abrogazioni)**

1. È abrogato il Regolamento ISVAP n. 43 del 12 luglio 2012.

**Art. 8**  
**(Pubblicazione)**

1. Il Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

**Art. 9**  
**(Entrata in vigore)**

1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.